

# **COMUNE DI PIENZA**

Provincia di Siena

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

- **Approvato dal Consiglio Comunale in data 01 Marzo 2008 con deliberazione n. 3**

Pienza, 22 Febbraio 2008

## SOMMARIO

- **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**
  - Art. 1 - Principi
  - Art. 2 - Funzioni
  - Art. 3 - Direzione e vigilanza
  - Art. 4 - Competenze Uffici Comunali
- **CAPO II –SERVIZI CIMITERIALI**
  - Art. 5 - Servizi gratuiti
  - Art. 6 - Servizi a pagamento
  - Art. 7 - Servizi svolti in proprio dai privati
  - Art. 8 – Atti a disposizione del pubblico
  - Art. 9 - Depositi di osservazione e obitori
- **CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI**
  - Art. 10 - Trasporti funebri
  - Art. 11 - Modalità dei trasporti funebri
  - Art. 12 - Orario e percorsi dei trasporti funebri
  - Art. 13 - Modalità per la sosta dei cadaveri in transito
  - Art. 14 - Trasporti particolari
- **CAPO IV - CIMITERI**
  - Art. 15 - Orario di apertura
  - Art. 16 - Piano regolatore cimiteriale
  - Art. 17 – Inumazione di campo comune
  - Art. 18 – Personale del servizio cimiteriale
  - Art. 19 – Imprese operanti nel cimitero
  - Art. 20 – Lampade votive
- **CAPO V – INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI**
  - Art. 21 – Inumazioni e tumulazioni
  - Art. 22 – Tumulazioni provvisorie
  - Art. 23 – Esumazioni ed estumulazioni
- **CAPO VI - CONCESSIONI**
  - CAPITOLO I – SERVIZI SOGGETTI A CONCESSIONE**
    - Art. 24 – Sepolture private
    - Art. 25 - Loculi
    - Art. 26 - Cappelle private
    - Art. 27 - Cellette ossario e ossario comune
    - Art. 28 - Cellette cinerarie
  - CAPITOLO II – DISCIPLINA DEI SERVIZI SOGGETTI A CONCESSIONE**
    - Art. 29 – Richiesta di concessione di sepolture private
    - Art. 30 – Diritto d’uso
    - Art. 31 - Concessionari
    - Art. 32 – Esercizio diritto d’uso sulle sepolture private
    - Art. 33 – Voltura concessione
    - Art. 34 – Scadenza sepolture private
    - Art. 35 – Decadenza e revoca della concessione
    - Art. 36 - Rinuncia alla concessione
    - Art. 37 – Registrazione e conservazione degli atti
- **CAPO VII – NORME FINALI**
  - Art. 38 - Norma transitoria
  - Art. 39 - Entrata in vigore

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### Art 1 – Principi

Il presente Regolamento disciplina la polizia mortuaria nell'ambito comunale in piena aderenza a quanto prescritto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi attuali vigenti in materia e del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 20 settembre 1990, n. 285.

### Art. 2 – Funzioni

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni di competenza comunale concernenti i decessi delle persone, le sepolture e la gestione dei cimiteri comunali. Inoltre, prevede la vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione, non espressamente attribuita ad altri organi o enti.

### Art. 3 – Direzione e vigilanza

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria a livello locale, e sono esercitate per mezzo degli Uffici Comunali preposti.

Il presente regolamento si applica ai cimiteri esistenti sul territorio del Comune di seguito elencati :

- a) Cimitero di Pienza;
- b) Cimitero di Monticchiello;
- c) Cimitero di Spedaletto;
- d) Cimitero di Castelluccio;
- e) Cimitero di Sant'Anna in Camprena;
- f) Cimitero di Cosona;
- g) Cimitero di San Piero in Campo.

### Art. 4 - Competenze Uffici Comunali

Le competenze e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività cimiteriali sono stabilite dal Regolamento previsto dall'Art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Allo scopo, tali competenze sono così suddivise:

- 1) l'Ufficio Segreteria cura ogni adempimento di natura amministrativa (compresa la stipula delle concessioni);
- 2) l'Ufficio Ragioneria cura esclusivamente l'emissione delle reversali di incasso, dietro accertamento del Responsabile del Servizio nel rispetto dell'art. 10 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- 3) l'Ufficio Tecnico cura ogni adempimento di natura tecnica.

## **CAPO II – SERVIZI CIMITERIALI**

### Art. 5 - Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi obbligatori e di interesse pubblico, nonché quelli previsti dalla normativa vigente. Rientrano tra i servizi gratuiti:

- 1) la visita necroscopica;
- 2) l'osservazione dei cadaveri;
- 3) l'ossario comune;
- 4) l'inumazione;
- 5) il feretro ed i trasporti per le salme di persone i cui congiunti sono privi di reddito .

#### Art. 6 - Servizi a pagamento

I sottoelencati servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe, che saranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale e sottoposte a determinazione ed aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT di inflazione annua:

- 1) sosta intermedia di feretro in transito;
- 2) esumazioni straordinarie (se non ordinate dall'Autorità Giudiziaria);
- 3) estumulazioni straordinarie (se non ordinate dall'Autorità Giudiziaria).
- 4) concessioni:
  - a) tombe di famiglia – per 99 anni, rinnovabili, dietro il pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni;
  - b) celletta ossario (per contenere cassette idonee alla raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione )– per 45 anni, rinnovabili, dietro il pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni
  - c) celletta cineraria (per contenere le urne cinerarie) – per 45 anni, rinnovabili, dietro il pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni
  - d) loculo – per 45 anni, rinnovabili, dietro il pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni
  - e) aree per edificare cappelle private – per 99 anni, rinnovabili, dietro il pagamento del 50% del costo corrente applicato per le nuove concessioni al mq.

#### Art. 7- Servizi svolti in proprio dai privati

- 1) tumulazioni
- 2) tumulazioni in cappelle private
- 3) estumulazione da cappelle private e/o loculi
- 4) posa in opera della lapide
- 5) posa in opera della copertura sepolcrale

#### Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico

Ogni cittadino può prendere visione dei seguenti documenti, depositati in osservanza alle vigenti disposizioni normative :

- 1) il presente Regolamento Comunale;
- 2) il registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 10-9-1990, n. 285;
- 3) la planimetria cimiteriale;
- 4) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- 5) ciascun atto che sia ritenuto utile conoscere per la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa, di cui alla legge 7-8-1990 n. 241.

#### Art. 9 - Depositi di osservazione e obitori

L'Amministrazione Comunale stabilisce che il deposito di osservazione e l'obitorio sono consentiti esclusivamente nel cimitero di Pienza.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio deve essere autorizzata dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria.

### **CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 10 - Trasporti funebri**

I trasporti funebri sono rappresentati da:

- 1) trasporto della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio;
- 2) trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero;
- 3) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per altro Comune;
- 4) trasporto di feretri, cassette ossario o urne cinerarie da o per l'estero;

Il Comune provvede ai trasporti funebri degli indigenti, così come stabilito dall'art. 5, punto 5 del presente Regolamento, nell'ambito del proprio territorio, mediante impresa funebre autorizzata.

In riferimento ai trasporti funebri il Regolamento rimanda a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n° 18/04.04.2007.

#### **Art. 11 - Modalità dei trasporti funebri**

I trasporti funebri sono da eseguirsi con idonei carri funebri chiusi rispettando le prescrizioni degli Artt. 24-27-28-29 del D.P.R. 285 del 10.09.90.

E' comunque consentito il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili con le modalità previste dall'Art. 36 del succitato D.P.R. 285/90.

#### **Art. 12 - Orario e percorsi dei trasporti funebri**

Il Sindaco stabilisce con apposite ordinanze gli orari di effettuazione ed i percorsi dei trasporti funebri.

#### **Art. 13 - Modalità per la sosta dei cadaveri in transito**

Nel caso di cadavere in transito, su richiesta degli interessati, può essere permessa la sosta del feretro sigillato con deposito nella stanza mortuaria o obitorio fino a un periodo massimo di gg. 2 dietro pagamento della tariffa stabilita dal predetto art. 6, punto 1.

#### **Art. 14 - Trasporti particolari**

Il trasporto funebre deve essere effettuato nel rispetto degli orari di apertura del cimitero e utilizzando imprese funebri ed Associazioni/Enti regolarmente autorizzati.

### **CAPO IV – CIMITERI**

#### **Art. 15 - Orario di apertura**

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Sindaco, mediante apposita ordinanza.

## Art. 16 - Piano regolatore cimiteriale

La planimetria di cui all'art. 54 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, delimita i reparti e le sepolture.

Nei cimiteri i reparti sono così classificati:

- 1) campi comuni o campi di inumazione;
- 2) loculi;
- 3) tombe di famiglia o cappelle private;
- 4) campi di inumazione per sepolture private;
- 5) ossario comune;
- 6) cellette ossario;
- 7) cellette cinerarie.

Il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di cappelle private, il cui ingombro non può superare le seguenti dimensioni:

- a) altezza fuori del piano di campagna: m. 4.25 (in gronda) (massimo n°4 file di loculi e n°1 fila di cellette ossario)
- b) superficie dell'area: mq. 20.00
- c) distanza dai viali: m. 1.00
- d) superficie coperta: mq. 12.00

Inoltre, il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate a campi di inumazione per sepolture private, il cui ingombro non può superare le seguenti dimensioni:

- a) lunghezza cm. 200;
- b) larghezza cm. 80;
- c) altezza cm. 30 (lastra tombale).

## Art. 17 - Inumazione in campo comune

Per le inumazioni in campo comune, le misure da osservare devono essere le seguenti:

lunghezza cm. 220;

larghezza cm. 80;

profondità minima mt. 2,00.

Violetti di separazione mt 0,50

Qualora, sopra al sepolcro, si vogliono applicare coperture in pietra o altro materiale questa non può eccedere dalle seguenti dimensioni esterne:

lunghezza cm. 180

larghezza cm. 80

altezza cm. 30

spessore cm. 3.

## Art. 18 - Personale del servizio cimiteriale

Il personale preposto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento ed a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel Cimitero.

Inoltre, è tenuto ad evitare ogni atto irriverente o contrario alla sacralità del luogo e a non permettere l'installazione di lapidi o elementi ornamentali, la cui posa in opera sia subordinata ad espressa autorizzazione.

Il personale è obbligatoriamente sottoposto alle vaccinazioni prescritte dalla normativa vigente e ad ogni altra misura inerente la prevenzione degli infortuni o malattie connesse col lavoro svolto.

Le operazioni di sepoltura e di muratura del loculo sono effettuate dal Custode del cimitero o da personale di ditta autorizzata.

#### Art. 19 - Imprese operanti nel cimitero

Per effettuare lavori di qualsiasi natura nell'ambito cimiteriale, le imprese, in regola con l'iscrizione presso la C.C.I.A., devono presentare apposita istanza al Sindaco corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti. A tal fine è istituito apposito elenco aggiornato, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base delle istanze accolte tenuto presso l'ufficio Segreteria e pubblicizzato presso i Cimiteri di Pienza e Monticchiello. Le stesse imprese, una volta autorizzate, possono accedere nel Cimitero negli orari stabiliti, osservando tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Il mancato rispetto delle norme vigenti comporta, la sospensione dei lavori e, nei casi gravi, la radiazione della ditta dall'elenco delle imprese autorizzate ad effettuare lavori nei cimiteri.

#### Art. 20 - Lampade votive

Il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali è svolto direttamente dal Comune e gestito in economia; può essere affidato a terzi ed in tal caso le modalità di gestione del servizio di illuminazione votiva saranno regolate da apposita convenzione tra le parti.

### **CAPO V – INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### Art. 21 - Inumazioni e tumulazioni

Le inumazioni e le tumulazioni si effettuano tutti i giorni tenendo conto che il feretro dovrà essere presente all'interno del cimitero:

- dalle ore 9.00 alle ore 16.00 durante il periodo in cui è in vigore l'orario solare
- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 durante il periodo in cui è in vigore l'orario legale.

#### Art. 22 - Tumulazioni provvisorie

Qualora sussistano cause contingenti o di igiene e sanità pubblica, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi di concessione privata. Nel caso in cui il feretro non sia sistemato definitivamente alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, il Sindaco provvederà d'ufficio, con apposita ordinanza, all'estumulazione ed alla sistemazione nel campo di inumazione, addebitando le relative spese agli interessati.

#### Art. 23 - Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ed estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie e sono autorizzate dal Sindaco, con apposito provvedimento.

Le esumazioni ordinarie sono quelle effettuate dopo 10 anni dalla inumazione, le estumulazioni ordinarie quelle effettuate alla scadenza della concessione, sempre che in entrambi i casi sia stato completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Decorso il termine di legge minimo della sepoltura, l'Ufficio comunale competente provvede ad inviare apposita comunicazione di esumazione o estumulazione ai familiari o agli aventi diritto, con un termine di preavviso di almeno 120 giorni. Trascorso tale termine, il Comune provvede d'ufficio:

- alla esumazione e collocazione dei resti della salma in ossario comune,
- alla estumulazione e collocazione dei resti della salma in ossario comune qualora trattasi di concessione decaduta,

Gli interessati verranno informati dal Custode del cimitero della data fissata per l'operazione.

Agli ingressi dei Cimiteri sono comunque affissi avvisi indicanti i siti interessati da esumazioni o estumulazioni ordinarie.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria per indagini e quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta, per il trasporto dei resti mortali in altra sepoltura o crematorio.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono sempre effettuate alla presenza di medico legale.

La richiesta al Sindaco deve essere presentata dal coniuge o dal parente più prossimo del defunto, in presenza di validi motivi debitamente comprovati.

Le esumazioni ed estumulazioni, se richieste da privati, sono soggette al pagamento della tariffa di cui al precedente art. 6. Al momento delle operazioni di esumazione o estumulazione è consentita la presenza dei familiari, fatta salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli artt. 83 e 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Gli eventuali oggetti o preziosi rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazione e non riconducibili alla tipologia dei rifiuti cimiteriali speciali sono consegnati agli aventi diritto, previa redazione di apposito verbale in duplice copia. Trascorso un periodo di gg. 30 gli oggetti, non ritirati dagli aventi diritto, sono avviati allo smaltimento ai sensi di legge a spese dei concessionari aventi titolo, ove esistenti .

I materiali ed i segni funebri posti sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà degli aventi diritto, che sono obbligati allo smaltimento ai sensi di legge a propria cura e spese.

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

Tutti i materiali di arredo non vegetale sono avviati allo smaltimento ai sensi di legge a spese dei concessionari aventi titolo, ove esistenti.

## **CAPO VI - CONCESSIONI**

### **CAPITOLO I – SERVIZI SOGGETTI A CONCESSIONI**

#### Art. 24 - Sepolture private

Le sepolture private consistono nell'uso a tempo determinato delle concessioni di aree, fatto salvo il caso in cui dall'atto di concessione non risulti limite temporale o ricorrono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Consistono nelle concessioni temporanee di cui all'art.6 comma 4 lett. a-b-c-d-e del presente Regolamento.

#### Art. 25 - Loculi

I loculi, denominati sepolture private a tumulazione individuale, sono costruiti dal Comune, fino ad un massimo di n° 4 file orizzontali, oltre ad una fila dedicata alle cellette .

Un loculo può contenere un solo feretro.

In base all'art.13 comma 3 della Circolare Ministero della Sanità n°24/06.06.1993 "All'interno di un tumulo è consentita la collocazione di cassette di resti e/o urne cinerarie".

La tariffa prevista dall'art. 6 del presente Regolamento non comprende la fornitura e posa in opera della lapide in marmo che sono a carico del concessionario come pure l'applicazione di fotografie, epigrafi, vasi porta-fiori, porta lampade votive ed ogni altro arredo funerario.

Per l'apposizione di quanto descritto al comma precedente, occorre che siano osservate le seguenti condizioni:

- le opere di finitura dei loculi, delle cellette ossari e cinerarie (lapidi funerarie) dovranno essere realizzate, senza cornice e/o spessore emergenti, in marmo tipo bianco di Carrara "C",



con spessore max. di cm. 2 fissate con borchie uniformi standard che permettano la loro immediata rimozione.

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata alla sua scadenza, il Comune provvede a trasferire i resti mortali nell'ossario comune e rientra nella disponibilità del loculo.

L'atto con il quale è assegnata la concessione è stipulata dal Responsabile del Servizio Competente.

#### Art. 26 - Cappelle private

La concessione di cappelle private consiste nell'assegnazione di apposite aree destinate dal piano regolatore cimiteriale alla costruzione di sepolture private a tumulazione.

L'edificazione dell'area è subordinata:

- alla istanza di permesso di costruire corredato dal progetto della costruzione, da inoltrare improrogabilmente entro 6 mesi dalla data della concessione dell'area,
- al rilascio del relativo permesso di costruire;
- alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione dei lavori nei tempi e modalità stabilite dalla concessione oltre che al perfetto ripristino dell'area, pari al valore della costruzione stessa desumibile da apposita perizia a firma di un tecnico abilitato allegata alla richiesta del permesso di costruire .

I lavori di edificazione devono essere iniziati entro un anno dalla data della concessione dell'area ed ultimati entro 3 anni pena la revoca della stessa concessione.

Alla certificazione di conformità ed agibilità della costruzione, la garanzia fidejussoria è svincolata e la cappelle potrà accogliere le salme per le tumulazioni.

La concessione di cappelle private può riguardare anche l'assegnazione di sepolture private a tumulazione costruite direttamente dal Comune, previa stipula di apposito atto di concessione. In tal caso, spettano ai concessionari, nei limiti degli spazi loro concessi, tutti gli oneri indicati nel precedente art. 24.

L'atto con il quale è assegnata la concessione è stipulata dal Responsabile del Servizio competente.

I proprietari o eredi sono tenuti a svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in oggetto. La manutenzione straordinaria è subordinata ai sensi di legge a D.I.A..

#### Art. 27 - Cellette ossario e ossario comune

Nei Cimiteri di Pienza e Monticchiello è garantito un ossario comune per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni delle salme.

I resti mortali di norma sono collocati nell'ossario comune.

La raccolta e conservazione dei resti mortali è autorizzata in cellette ossario che dovranno contenere i resti della salma, racchiusi in apposita cassetta.

#### Art. 28 - Cellette cinerarie

Le cellette cinerarie o, in loro mancanza, le cellette ossario raccolgono le urne cinerarie provenienti dalla cremazione delle salme.

Per l'affidamento dell'urna cineraria e per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti si applicano le vigenti disposizioni normative dettate in materia dalla Regione Toscana ed in particolare alla Legge Regionale n. 29 del 31/05/2004 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".

La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto dalla Normativa regionale (ad esclusione dei luoghi vietati dall'art. 4 LR 29/2004) nel cinerario comunale all'interno del Cimitero ed in tutte le aree pubbliche e private al di fuori dei centri abitati, con il consenso del proprietario.

## **CAPITOLO II – DISCIPLINA DEI SERVIZI SOGGETTI A CONCESSIONI**

### **Art. 29– Richiesta di Concessione di sepolture private**

Per ottenere la concessione di una sepoltura privata, l'interessato deve presentare apposita istanza al Sindaco con l'indicazione del tipo di concessione richiesta e del Cimitero, nonché l'impegno all'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed al D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Le sepolture private, escluse le aree per cappelle private e tombe di famiglia, sono concesse dietro pagamento, solamente a domanda ed in considerazione delle disponibilità esistenti.

Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, si riserva comunque la facoltà di riservare un numero di loculi, fino al 10% di quelli disponibili, che utilizzerà per condizioni contingenti.

In ogni caso, è rimesso al potere discrezionale dell'Amministrazione l'accoglimento della richiesta.

### **Art. 30 - Diritto d'uso**

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su un bene, rappresentato nella fattispecie dalle sepolture private, la cui proprietà resta al Comune.

L'atto di concessione contiene le seguenti indicazioni:

- 1) tipo e durata della concessione;
- 2) generalità del concessionario privato o legale rappresentante di Ente o collettività;
- 3) individuazione delle salme da accogliere;
- 4) clausole e limiti del diritto d'uso;
- 5) obblighi ed oneri a carico del concessionario
- 6) descrizione elementi da cui si desume l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

La concessione non è trasferibile e può essere revocata per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempimento del concessionario.

L'atto con il quale è assegnata la concessione è stipulato dal Responsabile del Servizio Competente.

### **Art. 31 - Concessionari**

Il concessionario è rappresentato dalla persona fisica e, nel caso di Ente/Associazione o collettività, dal Legale rappresentante abilitato ai sensi di legge alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura stessa spetta, oltre che al concessionario, ai componenti la sua famiglia, intesi ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i dati identificativi di parentela o personali.

L'atto di concessione in favore di Ente/Associazione o collettività deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i dati identificativi di parentela o personali..

Spetta al concessionario la manutenzione delle sepolture private relativamente alle parti costruite od installate, intesa come interventi ordinari e non, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro, ritenuto indispensabile dal Comune, per motivi di decoro, sicurezza e igiene.

### Art. 32 - Esercizio diritto d'uso sulle sepolture private

L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario, a norma del D.P.R. 10-9-1990, n. 285 e del presente Regolamento.

Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il diritto alla concessione/uso con l'esibizione dell'atto di concessione o documentazione in ordine al grado di parentela e/o titolarità del diritto all'inumazione/tumulazione.

Eventuali controversie in materia tra i più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità competente, fermo restando che il Comune è sollevato da responsabilità circa i rapporti tra le Parti interessate.

### Art. 33 - Voltura concessione

Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi/aventi titolo individuati con i criteri espressi nell'art. 30, 2° comma, devono richiedere la voltura dell' intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, con proprio provvedimento effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che subentrano a tutti gli effetti nei diritti del concessionario.

In assenza della richiesta di voltura il Sindaco, provvederà a dichiarare decaduta la concessione, ai sensi del successivo art. 33.

### Art. 34 - Scadenza sepolture private

Il Sindaco, attraverso il Responsabile del servizio competente e/o delegato, segnala al concessionario, o agli aventi diritto, la scadenza della concessione, indicandone le modalità per l'eventuale rinnovo.

Il rinnovo può essere effettuato solo dopo la scadenza e, comunque entro il termine di mesi 2, ed è ammesso solo nei confronti degli aventi titolo come individuati all'art. 30, 2° comma.

Nel caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi causa, il Comune provvede a darne notizia mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio e presso il Cimitero Comunale. Copia dei provvedimenti adottati è conservata agli atti dell'ufficio competente e/o delegato per la visione al pubblico di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

### Art. 35 - Decadenza e revoca concessione

Rientra nel potere del Comune dichiarare in qualsiasi momento, per gravi motivi e violazioni di legge e regolamenti, la revoca di concessione di sepolture private.

La dichiarazione di revoca è espressa dal Sindaco, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale. La revoca può essere disposta anche per estinzione della famiglia ovvero quando non vi siano persone legittimate al subentro nella concessione. In tal caso, il Sindaco provvede alla dichiarazione di revoca decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura sia per inumazione che per tumulazione.

Nel pieno rispetto della legge 7-8-1990, n. 241, il Sindaco provvede a notificare agli aventi causa l'avvio del procedimento di decadenza o revoca della concessione, con le indicazioni dei termini e diffida ad adempiere del caso. Una copia del provvedimento è depositata presso l'ufficio Segreteria, dopo l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e presso il Cimitero Comunale. La concessione revocata o decaduta può essere assegnata a terzi, subito dopo la liberazione dalla salma o resti mortali e l'avvenuto ripristino.

### Art. 36 - Rinuncia alla concessione

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione della sepoltura privata.

Al momento della rinuncia il Comune, adottati gli atti conseguenti, rientra in possesso del bene senza nulla dovere al concessionario rinunciante.

#### Art. 37 - Registrazione e conservazione atti

Oltre all'iscrizione nel registro ex art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10-9-1990, n. 285, per ogni sepoltura privata è istituito apposito fascicolo nel quale sono custoditi tutti i relativi atti ed una scheda indicante in sintesi il tipo di concessione, il concessionario e le persone sepolte.

### **CAPO VII – NORME FINALI**

#### Art. 38 - Norma transitoria

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili anche alle concessioni preesistenti alla data della sua entrata in vigore, fatta salva la titolarità e durata dei diritti d'uso sulle sepolture private già acquisiti.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto in materia dalla legislazione nazionale e regionale.

#### Art. 39 - Entrata in vigore

Visto il parere favorevole espresso dall'USL 7 con propria comunicazione prot. n° 4029 del 11/06/2007, il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della Deliberazione di approvazione.

Pienza, Febbraio 2008

Il presente Regolamento:

1) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_ con atto n.

2) è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ **senza opposizioni**.

Pienza, Febbraio 2008